



Delibera n. 19564

Estensione dell'autorizzazione della Finlabo SIM S.p.A. alla prestazione del servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato congiuntamente con Banca d'Italia con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998 con la quale è stato istituito l'albo delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la propria delibera n. 16498 del 3 giugno 2008 con la quale Finlabo Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. – in forma abbreviata Finlabo SIM S.p.A. – è stata iscritta all'albo delle SIM ed autorizzata all'esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, con le seguenti limitazioni operative: *“senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa”*;

VISTA la propria delibera n. 17516 del 5 ottobre 2010 con la quale Finlabo SIM S.p.A. è stata disposta l'estensione dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione di portafogli, di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, con le seguenti limitazioni operative: *“senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa”*;

VISTA l'istanza, presentata con note del 7 ottobre 2015 e del 16 ottobre 2015, con la quale Finlabo SIM S.p.A. ha chiesto l'estensione dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le seguenti modalità operative: *“senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa”*;

VISTI i successivi chiarimenti forniti dalla Finlabo SIM S.p.A. in relazione all'istanza presentata con note pervenute il 14 dicembre 2015 e 18 gennaio 2016;

ACQUISITO il parere della Banca d'Italia;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

DELIBERA:

E' disposta l'estensione dell'autorizzazione della Finlabo - Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. – in forma abbreviata Finlabo SIM S.p.A. – con sede in Recanati (MC) alla prestazione del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera:

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente con le seguenti limitazioni operative: “senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa”.

La presente delibera verrà portata a conoscenza della Finlabo SIM S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso la presente delibera è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

14 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas